



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1621 del 6 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta dell'8 aprile 2019, in relazione al ricorso n. 1783, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente segnala di avere acquistato, tra il 2009 e il 2011, su raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni emesse dallo stesso intermediario per un controvalore complessivo di € 5.705,00. Contesta, a tal proposito, la nullità di tali acquisti per la mancata informativa fornita sul diritto di recesso, trattandosi di operazioni disposte presso la propria abitazione e, quindi, al di fuori della sede dell'intermediario convenuto. Inoltre, ella rileva l'inadeguatezza e inappropriata di tali operazioni d'investimento rispetto al suo profilo, anche per l'eccessiva concentrazione derivatane, rilevando di non essere mai stata sottoposta a una reale profilatura e, comunque, di non avere alcuna esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari, oltre che un profilo di rischio basso,

incompatibile con investimenti in titoli azionari. La ricorrente contesta anche la mancata informativa ricevuta sulle caratteristiche e i rischi propri delle azioni acquistate, anche sotto il profilo della loro condizione di illiquidità al tempo. Infine, la ricorrente contesta la mancata esecuzione dell'ordine di vendita disposto il 22 luglio 2016, asserendo che l'intermediario si sarebbe rifiutato di eseguire il suo ordine, trattando invece ordini di altri soci ancorchè disposti in epoca successiva rispetto al suo. Tutto ciò affermato, la ricorrente chiede la restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione dei singoli acquisti, e in ogni caso il risarcimento dell'intero danno subito, che essa quantifica in € 5.526,00, oltre a rivalutazione e interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Egli anzitutto contesta la domanda di nullità formulata da controparte, non avendo essa provato che si sarebbe trattato di ordini disposti al di fuori della propria sede. Inoltre, il resistente contesta che le operazioni siano state oggetto di consulenza, rilevando che il contratto quadro prevedeva espressamente che la consulenza sarebbe stata prestata solo previa conclusione di un contratto scritto, che nel caso di specie non è mai stato sottoscritto. Il convenuto afferma, poi, che gli investimenti in esame non possono ritenersi non appropriati rispetto al profilo della cliente odierna ricorrente, studentessa in economia e commercio che in sede di profilatura aveva dichiarato di avere un livello medio di competenze ed esperienza in materia di investimenti finanziari e, in particolare, di conoscere le azioni quale tipologia di strumenti finanziari. Il resistente contesta anche di non avere informato correttamente la ricorrente delle caratteristiche e dei rischi insiti nelle proprie azioni, avendo in particolare segnalato che si trattava di azioni non quotate su un mercato regolamentato e della possibilità di prendere visione del relativo prospetto informativo. Per quanto riguarda, poi, gli obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob sulla distribuzione dei titoli illiquidi del marzo 2009, la resistente contesta che all'epoca le proprie azioni fossero illiquide, producendo a tal fine modulistica di ordini di vendita eseguiti nel periodo in esame. Infine, replica

alla contestata non corretta trattazione dell'ordine di vendita del 22 luglio 2016, rilevando che esso è stato disposto in data successiva alla quotazione delle azioni sul mercato Hi-Mtf e, quindi, la sua mancata esecuzione non può, a suo avviso, in alcun modo essergli imputata. Tutto ciò dichiarato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato nel merito.

3. In sede di repliche la ricorrente insiste nelle proprie argomentazioni e domande, in particolare facendo presente, quanto alla domanda di nullità degli acquisti per mancata informativa sul diritto di recesso, che è onere del resistente dimostrare che l'operatività di che trattasi è stata, invece, disposta presso la propria sede. Per il resto, la ricorrente reitera le proprie censure circa l'inappropriatezza degli investimenti in esame e insiste sull'illiquidità di tali azioni già al tempo.

4. Nelle repliche finali, l'intermediario ribadisce sostanzialmente le proprie precedenti difese e la conclusiva istanza di rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati. In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta provato che la ricorrente ha acquistato n. 307 azioni dell'intermediario convenuto, per un controvalore complessivo di € 5.319,40, mediante le seguenti operazioni: *i*) n. 200 azioni in data 10 settembre 2009 per un controvalore di € 4.119,40; *ii*) n. 80 azioni in data 11 novembre 2011 per un controvalore di € 1.200,00; *iii*) n. 20 azioni a titolo gratuito in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del settembre 2011; *iv*) n. 7 azioni a titolo di dividendo nel corso del 2012 e del 2013.

2. Quanto al merito, stanti le evidenze in atti, questo Collegio ritiene infondata la domanda di restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità o annullamento delle disposizioni di acquisto. Infatti, quanto alla domanda di nullità, la ricorrente non ha fornito alcuna idonea evidenza, come sarebbe stato suo onere, che si sia trattato di operazioni disposte al di fuori dai locali del resistente, né nel caso di specie

emergono elementi tali da poter fare ritenere provata questa circostanza anche solo per presunzioni. Per quanto riguarda, invece, la domanda di annullamento per dolo, la ricorrente non ha dimostrato la effettiva sussistenza di raggiri, falsità ovvero reticenze sleali da parte dell'intermediario, intenzionalmente diretti a indurla in errore sulle caratteristiche dei titoli oggetto di investimento e, quindi, tali da giustificare l'annullamento del contratto per dolo determinante del consenso.

3. E' fondata, invece, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo dedotto dalla ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per violazione di regole di condotta da parte dell'intermediario nella fase di esecuzione delle operazioni di acquisto in esame. Parte convenuta, infatti, non ha fornito idonee evidenze di avere agito con la specifica diligenza richiesta. In particolare, in relazione alla prima operazione del 10 settembre 2009 di acquisto di n. 200 azioni, non consta che l'intermediario abbia reso congruamente edotta la cliente in merito alle caratteristiche ed ai rischi insiti nell'investimento, non potendosi all'uopo ritenere sufficiente il (mero) rinvio allo statuto dell'emittente. In relazione alla seconda operazione, quando la ricorrente sottoscriveva ulteriori n. 80 azioni, dalla documentazione in atti risulta che l'intermediario si sia limitato a prendere atto della circostanza di non essere in grado di svolgere la valutazione di appropriatezza, non avendo la ricorrente fornito le informazioni rilevanti in merito alla propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari. Tuttavia, considerato che all'epoca la ricorrente era una studentessa e che, precedentemente, essa aveva acquistato solo azioni dello stesso resistente, si può ragionevolmente ritenere che essa non disponesse di competenza ed esperienza idonee per cogliere i rischi insiti in un investimento in azioni non quotate su un mercato regolamentato, in quanto tale non appropriato. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato che le proprie azioni fossero liquide all'epoca dell'operazione contestata, ovvero sia fossero caratterizzate da un numero di scambi sufficientemente elevato, tale da consentire agli interessati di poter disinvestire in tempi ragionevolmente brevi. Nè le evidenze prodotte di esecuzione di ordini di

vendita possono ritenersi sufficienti in senso esimente, essendo esse relative a un numero decisamente limitato di operazioni, in quanto tali non rappresentative di un idoneo mercato di scambio.

4. Ritenuto, dunque, che il resistente non abbia correttamente informato la cliente, al tempo, delle caratteristiche e dei rischi insiti nelle proprie azioni, si può allora ragionevolmente presumere che, ove correttamente informata, la ricorrente si sarebbe astenuta dal porre in essere l'operatività censurata in questa sede. Pertanto, ella ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari al capitale investito (€ 5.319,40), detratti i dividendi percepiti, complessivamente pari a € 1.119,42 e il valore attuale del pacchetto azionario tuttora detenuto (ivi comprese le n. 20 azioni acquisite a titolo gratuito e le n. 7 azioni ottenute a titolo di dividendi corrisposti nel 2012 o nel 2013) che, in base all'andamento del mercato Hi-Mtf, può essere quantificato in € 1.458,25. La somma così determinata, pari a € 3.861,15, deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 410,51, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 4.271,66, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n.

19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi